



Comuni di Almesse, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

Convenzione per la gestione in forma associata degli asili nido comunali di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa.

Anno educativo 2023/2024 e seguenti

TRA

L'Unione Montana Valle Susa (nel prosieguo denominata semplicemente Unione Montana), con sede legale in Via Trattenero n.15, Bussoleno, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Pacifico Banchieri

E

Il Comune di _____ con sede legale in _____, rappresentato dal Sindaco

PREMESSO CHE

- presso i Comuni di Sant'Antonino di Susa, di Susa e di Avigliana è istituito il servizio di Asilo nido;
- dal 01 agosto 2015 l'Unione Montana Valle Susa è subentrata alla Comunità nella gestione informata associata del servizio di asilo nido;
- con deliberazione n. 7 del 30/03/2017 il Consiglio dell'Unione Montana approvava una nuova convenzione per la gestione in forma associata degli asili nido comunali di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa, valida per l'anno educativo 2016/2017 e per i tre anni educativi successivi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con scadenza al 31/08/2020;
- con deliberazione n. 12 del 18/06/2020 il Consiglio dell'Unione Montana approvava una nuova convenzione per la gestione in forma associata degli asili nido comunali di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa, valida per l'anno educativo 2020/2021 e per i tre anni educativi successivi 2021/2022, 2022/2023, con scadenza al 31/08/2023;
- i Comuni interessati hanno manifestato la volontà di mantenere la gestione in forma associata del servizio di asilo nido rinnovando la convenzione in essere a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso disciplinata nel successivo articolato;
- il servizio "Asilo Nido" riveste una rilevante valenza sociale per il territorio della Valle di Susa;

ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.18/8/2000 n.267, ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio di "Asilo nido" delle strutture comunali di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa.

2. Gli enti aderenti convengono di aderire al servizio in forma associata e coordinata, gestito dall'Unione Montana Valle Susa, riconoscendo nella stessa Unione Montana l'ambito ottimale per la gestione dei servizi.
3. L'organizzazione del servizio associato dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza alle richieste dell'utenza.

Art. 2 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione Montana, secondo le rispettive competenze, provvedono alla programmazione delle attività, al monitoraggio del loro svolgimento, alla valutazione dei risultati ed al riparto dei costi, previo parere consultivo dell'assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. L'organizzazione del servizio sarà effettuata dall'Unione Montana presso le tre strutture comunali di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa. I Comuni proprietari concedono all'Unione Montana i propri immobili per lo svolgimento della funzione associata, in uno con la convenzione e per tutta la sua durata, Gli immobili, le modalità di utilizzo e di riparto delle incombenze derivanti dalla gestione sono contenuti nell'allegato 1) della presente convenzione.
3. Il servizio sarà svolto mediante affidamento (concessione) delle strutture ad un soggetto privato scelto con le procedure previste dalla normativa in vigore riferita alla stipulazione dei contratti pubblici. L'Unione Montana provvederà alla verifica del rispetto delle norme contrattuali mediante proprio personale e avvalendosi di commissione di controllo appositamente costituita.
4. L'Unione Montana imputerà al proprio bilancio le spese per la gestione del servizio, prevedendo le entrate per farvi fronte.
5. Al finanziamento delle spese di gestione del servizio concorreranno:
 - a. la compartecipazione dei Comuni convenzionati e dell'Unione Montana;
 - b. gli eventuali trasferimenti dello Stato, della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino;
 - c. rette a carico degli utenti.

Art.3 - Durata

1. La presente convenzione ha validità dall'anno educativo 2023/2024, con decorrenza dal 01/09/2023, ed ha durata a tempo indeterminato
2. La convenzione potrà essere integrata o modificata mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti convenzionati.

Art. 4 –Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea di consultazione della convenzione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti (o loro delegati) e dal Presidente del Consorzio Socio Assistenziale Valle Susa -Con.I.S.A. (o suo delegato). Il Presidente dell'Unione Montana (o suo delegato) partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.
2. L'Assemblea assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. E' convocata dal Presidente dell'Unione Montana, quando si renda necessario o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quarto degli enti convenzionati.
4. Sono previste riunioni dell'Assemblea, con l'obiettivo di monitorare la gestione associata del servizio.

Art. 5 – Funzioni della Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci esprime pareri consultivi in ordine alle scelte in ordine all'esercizio associato del servizio di cui alla presente convenzione.
2. Fornisce indirizzi per le modalità di svolgimento del servizio, in ordine all'individuazione dell'utenza, al riparto delle spese ed esercita la vigilanza sull'attuazione dello stesso.

Art. 6 – Utenza

La capacità ricettiva delle strutture è pari a:

- Struttura di Avigliana: 24 Bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi – dal 01/09/2025 a conclusione dell'intervento di ampliamento della struttura esistente, 40 bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi;
- Struttura di Sant'Antonino di Susa: 20 Bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi;
- Struttura di Susa: 30 Bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi.

In caso di frequenze part-time la capacità ricettiva è elevata di n. 2 unità rispettivamente per le strutture di Avigliana (fino al 01/09/2025) e Sant'Antonino di Susa

1. L'ammissione e la frequenza degli utenti sono disciplinate dalle norme del Regolamento Unico gestione del servizio, con priorità per i casi sociali opportunamente segnalati, per i minori portatori di handicap e per i cittadini residenti nei Comuni aderenti alla convenzione.

2. Il Con.I.S.A. ha facoltà di richiedere l'inserimento di minori che vivono situazioni familiari particolarmente pregiudizievoli alla loro crescita o nei confronti dei quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto la messa in atto di adeguati interventi di sostegno, integrativi o parzialmente sostitutivi delle cure genitoriali. In questi casi le parti, condividendo la necessità di tutelare prioritariamente tali minori, si impegnano a garantire una priorità assoluta, sia al momento della formazione delle graduatorie sia inserendo il minore al primo posto dell'eventuale lista di attesa.

3. Qualora, invece, un nucleo familiare in carico ai Servizi sociali del Con.I.S.A. richieda autonomamente l'inserimento di un proprio figlio, ed il Servizio sociale condivida l'opportunità di tale iniziativa ed intendasostenerla, l'Assistente Sociale di riferimento potrà presentare una apposita relazione di segnalazione della situazione.

Art.7 - Oneri - Rette di frequenza

1. Il riparto dei costi avviene in base ad un sistema di contribuzione fissa (principio solidaristico).

2. La contribuzione fissa annua è rapportata alla dimensione demografica dei Comuni, differenziata per i Comuni sede di asilo nido, in prima applicazione, nel modo seguente:

a) Anno 2023:

- Comuni sede di asilo nido: € 2,10 per abitante;
- altri Comuni convenzionati: € 1,50 per abitante;

prendendo in considerazione il numero di residenti alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento

b) anni educativi successivi:

- Quote di cui al punto a)

oppure

- Quote diverse, definite secondo le competenze di cui all'art. 2, comma 1, della presente convenzione-

Gli eventuali utenti provenienti da Comuni non associati pagheranno retta piena senza integrazioni ISEE.

Gli eventuali Comuni di nuova adesione alla convenzione versano la quota annuale in misura proporzionale ai mesi di effettiva partecipazione.

Il versamento della contribuzione fissa sarà effettuato dai Comuni aderenti a favore all'Unione Montana entro il 30 aprile di ogni anno.

3. La contribuzione a carico dell'utenza avviene secondo il criterio reddituale

- per l'anno educativo 2023/2024 secondo quanto riassunto nella tabella allegata n. 2);
- per gli anni educativi successivi secondo i parametri fissati dagli organi competenti ai sensi dall'art. 2 della presente convenzione.

4. L'Unione Montana contribuisce alla gestione associata impiegando il proprio personale e/o personale comunale e coordinando tutta l'attività del servizio.

Art.8 - Contribuzione del Con.I.S.A.

1. Il Con.I.S.A. si impegna a corrispondere per ciascuno dei minori inseriti su sua richiesta la retta di frequenza, entro 30 giorni dalla trasmissione della nota spese.

2. Per quanto concerne i minori appartenenti a nuclei familiari che attraversano momenti di particolari difficoltà, che abbiano richiesto autonomamente l'inserimento di un proprio figlio con la condivisione del Con.I.S.A., la famiglia corrisponderà la retta di frequenza. Il Con.I.S.A. si riserva di sostenere, anche economicamente, il nucleo familiare, a norma del proprio vigente Regolamento per l'Assistenza Economica, approvato dall'Assemblea Consortile.

Art.9 - Elementi di riparto

1. Il rendiconto della gestione comprenderà i seguenti elementi:

- a. costo per l'integrazione delle rette a favore delle famiglie;
- b. spese diverse di amministrazione ed eventuali assicurazioni;
- c. eventuali costi per servizi aggiuntivi extra concessione che l'assemblea dei Sindaci volesse attivare.

2. Restano a carico dei Comuni di Sant'Antonino di Susa, di Susa e di Avigliana le spese di manutenzione straordinaria delle strutture sedi di asilo nido (si rinvia all'allegato 1).

Art.10 - Personale addetto al servizio

1. Il Responsabile del servizio associato di Asilo Nido è individuato dall'Unione Montana, nell'ambito delle proprie risorse umane o delle risorse umane comunali. I Comuni sede degli asili nido individuano i referenti comunali che si rapportano con il responsabile del servizio associato dell'Unione Montana.

Art. 11 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all'Unione Montana, con preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 01 settembre dell'anno educativo successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 12 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 01 settembre dell'anno successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

(firme digitali ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sm.i.)

Convenzione per la gestione in forma associata degli asili nido comunali
di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa.

Anno educativo 2023/2024 e seguenti

ALLEGATO 1)

1) Immobili oggetto della Convenzione:

- Comune di Avigliana:

porzione di unità immobiliare sita in via Drubiaglio n. 1 Avigliana (TO)
piano terreno e piano primo, composta da n. 5 vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori: area giochi esterna ed area stenditoio esterna.

- Comune di Sant'Antonino di Susa

porzione di unità immobiliare sita in via IV Novembre n. 12, Sant'Antonino di Susa (TO)
piano terreno, composta da n. 5 vani, oltre cucinotta e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori: area giochi esterna ed area magazzino interna.

- Comune di Susa

porzione di unità immobiliare sita in corso Luciano Couvert, Susa (TO)
piano terreno, composta da n. 6 vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori: area giochi esterna ed area magazzino interna.

2) Destinazione d'uso:

esclusiva per lo svolgimento della gestione associata del servizio di asilo nido.

3) Spese di gestione:

Spese di manutenzione straordinaria: a carico del Comune proprietario

Spese di manutenzione ordinaria: a carico del soggetto incaricato della gestione del servizio.

Sono inserite tra le spese ordinarie gli oneri derivanti dalle utenze telefoniche e della tassa/tariffa rifiuti raccolta differenziata dei rifiuti e gli oneri condominiali, che saranno rimborsati al proprietario nelle percentuali derivate dal rapporto tra la superficie totale dell'immobile e la superficie della porzione di immobile oggetto della presente convenzione. Restano intestate al Comune proprietario le utenze di energia elettrica e riscaldamento. L'Unione Montana rimborserà queste ultime spese al Comune nella misura di € 8.000,00 annui, salvo diversi accordi tra le parti

L'Unione Montana o il soggetto incaricato della gestione del servizio non potranno apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile e/o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dei Comuni proprietari.

Gli immobili saranno restituiti ai Comuni proprietari alla scadenza della convenzione, nel medesimo stato in cui fu conferito, salva l'ordinaria usura.

ALLEGATO 2)

Valori posti a base di gara da assoggettare al ribasso offerto dal concessionario aggiudicatario.

<i>TARIFFA MENSILE TEMPO PIENO</i>					
Fasce ISEE	Soglia minima e massima ISEE per fascia		Tariffa mensile a carico utenti dei comuni convenzionati con Iva 5%	Quota di integrazione a carico Unione con Iva 5%	Valore retta mensile per utenti di comuni convenzionati, con Iva 5%
Sociale	€ -	€ 8.500	€ 320,00	€ 342,00	€ 662,00
Base	€ 8.501	€ 11.500	€ 350,00	€ 312,00	€ 662,00
Prima	€ 11.501	€ 14.500	€ 390,00	€ 272,00	€ 662,00
Seconda	€ 14.501	€ 17.500	€ 410,00	€ 252,00	€ 662,00
Terza	€ 17.501	€ 20.500	€ 450,00	€ 212,00	€ 662,00
Quarta	€ 20.500	€ 23.500	€ 500,00	€ 162,00	€ 662,00
Quinta	€ 23.500	Oltre	€ 570,00	€ 92,00	€ 662,00

Utenti non residenti		€ 693,00	0
-----------------------------	--	-----------------	----------

La tariffa per utenti non residenti (cioè di Comuni non convenzionati) sarà versata per l'importo di Euro 660 + Iva 5% per totali € 693,00 a favore dell'impresa che gestirà il servizio. L'Unione Montana non verserà alcuna quota di integrazione a favore degli utenti residenti in Comuni non convenzionati.

TARIFFA MENSILE PART TIME (ridotto tutto del 25%)

Fasce ISEE	Soglia minima e massima ISEE per fascia		Tariffa mensile a carico utenti dei comuni convenzionati con Iva 5%	Quota di integrazione a carico Unione con Iva 5%	Valore retta mensile per utenti di comuni convenzionati, con Iva 5%
Sociale	€ -	€ 8.500	€ 240,00	€ 256,00	€ 496,00
Base	€ 8.501	€ 11.500	€ 263,00	€ 234,00	€ 496,00
Prima	€ 11.501	€ 14.500	€ 293,00	€ 204,00	€ 496,00
Seconda	€ 14.501	€ 17.500	€ 308,00	€ 189,00	€ 496,00
Terza	€ 17.501	€ 20.500	€ 338,00	€ 159,00	€ 496,00
Quarta	€ 20.500	€ 23.500	€ 375,00	€ 121,00	€ 496,00
Quinta	€ 23.500	Oltre	€ 428,00	€ 69,00	€ 496,00

Utenti non residenti		€ 519,75	0
-----------------------------	--	-----------------	----------

La tariffa per utenti non residenti (cioè di Comuni non convenzionati) sarà versata per l'importo di Euro 495,00 + Iva 5% per totali € 519,75 a favore dell'impresa che gestirà il servizio. L'Unione Montana non verserà alcuna quota di integrazione a favore degli utenti residenti in Comuni non convenzionati.

APPENDICE

In considerazione di quanto disposto al comma 172 dell'articolo 1 della Legge n° 234 del 30 dicembre 2021, i Comuni aderenti alla presente convenzione possono conferire all'Unione Montana le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) al fine di porre in essere strategie ed interventi per il potenziamento del servizio degli asili nido e il raggiungimento degli obiettivi di servizio fissati annualmente dalla norma di riferimento.

A tal fine l'Unione Montana, di concerto con i Comuni conferenti, porrà in essere le progettualità volte a facilitare, anche a livello aggregato, il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento del servizio.

Oltre alle progettualità relative all'attivazione di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 o di altre modalità che la norma potrà eventualmente prevedere, l'Unione Montana perseguirà politiche di equità nella determinazione delle tariffe a carico degli utenti delle diverse strutture gestite, secondo criteri di uniformità e pari opportunità nell'accesso ai servizi dedicati alla prima infanzia nell'ambito territoriale di riferimento.